

Reggio Calabria, lì 15.07.2026

Al Presidente del Consiglio Regionale della Calabria
per il tramite del Settore Segreteria Assemblea

Proposta di legge di iniziativa del Consigliere regionale Ferdinando Laghi recante:

“Misure per la promozione dell'accessibilità delle famiglie con bambini in età neonatale ai servizi e agli spazi aperti al pubblico”

Relazione illustrativa

La presente proposta di legge si inserisce nell'ambito delle competenze regionali in materia di politiche sociali, sostegno alla famiglia e valorizzazione del territorio. L'iniziativa risponde alla necessità di adeguare gli spazi pubblici e i luoghi aperti al pubblico alle reali esigenze delle famiglie con bambini in età neonatale e nella prima infanzia.

Oggi, l'assenza di aree attrezzate per l'accudimento rappresenta un limite concreto alla mobilità dei genitori e un ostacolo alla piena partecipazione alla vita comunitaria. Favorire la diffusione di postazioni dedicate al cambio dei lattanti (fasciatoi) significa rimuovere barriere organizzative quotidiane, elevando gli standard di civiltà, inclusione e comfort urbano della nostra regione.

L'intervento normativo si muove lungo tre direttrici fondamentali:

1. Sostegno alla genitorialità condivisa: Le linee guida previste garantiranno la fruibilità universale delle postazioni da parte di entrambi i genitori e di ogni caregiver, superando vecchi stereotipi e promuovendo una gestione paritaria delle responsabilità familiari.
2. Attrattività e valorizzazione territoriale: L'incremento di servizi "family friendly" qualifica l'offerta turistica, commerciale e culturale della Calabria. Elevare la qualità dell'accoglienza e dell'accessibilità contribuisce a proiettare l'immagine di un territorio moderno, inclusivo e attento alle esigenze dei residenti e dei visitatori.
3. Sussidiarietà e collaborazione: La legge non impone obblighi coercitivi o sanzioni. Al contrario, adotta un approccio promozionale basato su linee guida non vincolanti e su incentivi indiretti, stimolando la collaborazione virtuosa tra istituzioni, enti locali, imprese e Terzo settore.

La proposta si compone di 5 articoli, così strutturati:

- Articolo 1 (Finalità): Definisce gli obiettivi generali della legge, individuando nel sostegno alla genitorialità, nell'inclusione sociale e nel miglioramento della fruibilità degli spazi pubblici i traguardi prioritari dell'azione regionale.
- Articolo 2 (Ambito di applicazione): Circoscrive l'efficacia delle norme agli immobili regionali e ai rispettivi enti strumentali, prevedendo l'adesione volontaria per gli enti locali e per i soggetti privati.
- Articolo 3 (Linee guida regionali): Demanda alla Giunta regionale l'adozione, entro 120 giorni, di linee guida non vincolanti per definire i requisiti minimi di sicurezza, le caratteristiche funzionali, l'accessibilità e la segnaletica delle postazioni.
- Articolo 4 (Misure di incentivazione e premialità): Introduce un meccanismo stabile di premialità (punteggi aggiuntivi) nei bandi e negli avvisi regionali a favore di enti locali, aziende e Terzo settore che scelgano di installare tali postazioni. Prevede inoltre campagne di comunicazione e riconoscimenti pubblici a costo zero.
- Articolo 5 (Clausola di neutralità finanziaria): Garantisce l'assenza di nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione Calabria, stabilendo che le attività previste saranno attuate con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili.

In conclusione, la proposta configura una misura di civiltà e di sviluppo a costo zero, capace di generare un impatto positivo immediato sulla qualità della vita delle famiglie calabresi e sull'immagine turistica della regione.

Relazione tecnico finanziaria

Le disposizioni contenute nella proposta di legge hanno natura programmatica e promozionale e non prevedono l'attivazione di nuove misure di spesa, l'istituzione di fondi dedicati, l'erogazione di contributi o l'assunzione di personale.

L'attuazione della legge è demandata alle strutture regionali competenti nell'ambito delle attività ordinariamente svolte e delle risorse già disponibili. Pertanto, dalla proposta di legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale e non si rende necessaria l'individuazione di specifiche coperture finanziarie.

Analisi delle disposizioni

Articolo 1 – Finalità

La disposizione individua gli obiettivi della legge e non determina effetti finanziari diretti o indiretti sul bilancio regionale.

Articolo 2 – Ambito di applicazione

L'articolo delimita i soggetti destinatari delle misure previste dalla legge e non comporta oneri finanziari. Con particolare riferimento alla lettera a), che include gli immobili di proprietà della Regione o utilizzati dalla Regione, si evidenzia che la legge ha natura promozionale e che eventuali interventi strutturali sono realizzati esclusivamente nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente. La partecipazione degli enti locali e dei soggetti privati alle iniziative promosse dalla Regione avviene su base volontaria e non dà luogo ad obblighi di spesa a carico del bilancio regionale.

Articolo 3 – Linee guida regionali

L'articolo demanda alla Giunta regionale l'approvazione di linee guida finalizzate a favorire la realizzazione di postazioni dedicate al cambio dei lattanti.

L'attività di predisposizione e approvazione delle linee guida rientra nelle ordinarie funzioni istituzionali degli uffici regionali competenti e può essere svolta mediante l'impiego delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente, senza necessità di ulteriori stanziamenti.

Articolo 4 – Misure di incentivazione e premialità

La disposizione prevede l'introduzione di criteri di premialità nell'ambito di bandi e avvisi regionali già esistenti.

Tali misure non comportano l'istituzione di nuovi contributi, incentivi economici o fondi dedicati, né determinano incrementi della spesa regionale, in quanto incidono esclusivamente sulle modalità di valutazione delle domande nell'ambito di procedure già finanziate con risorse previste dalla normativa vigente.

Le eventuali iniziative di comunicazione e valorizzazione delle buone pratiche previste dal comma 3 sono realizzate senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale, mediante l'utilizzo degli strumenti e delle risorse ordinariamente disponibili presso le strutture competenti.

Articolo 5 – Clausola di neutralità finanziaria

L'articolo dispone espressamente che dall'attuazione della legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale e che le attività previste sono svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

Titolo: “Misure per la promozione dell'accessibilità delle famiglie con bambini in età neonatale ai servizi e agli spazi aperti al pubblico”

Tabella 1: Oneri finanziari

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere temporale A o P	Importo
Art.1 (Finalità)	La disposizione individua gli obiettivi della legge e non determina effetti finanziari diretti o indiretti sul bilancio regionale	N/A	N/A	N/A
Art.2 (Ambito di applicazione)	L'articolo delimita i soggetti destinatari delle misure previste dalla legge e non comporta oneri finanziari.	N/A	N/A	N/A
Art.3 (Linee guida regionali)	L'articolo demanda alla Giunta regionale l'approvazione di linee guida finalizzate a favorire la realizzazione di postazioni dedicate al cambio dei lattanti.	N/A	N/A	N/A
Art.4 (Misure di incentivazione e premialità)	La disposizione prevede l'introduzione di criteri di premialità nell'ambito di bandi e avvisi regionali già esistenti. Tali misure non comportano incrementi della spesa regionale	N/A	N/A	N/A
Art.5 (Clausola di neutralità finanziaria)	L'articolo dispone espressamente che dall'attuazione della legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale	N/A	N/A	N/A

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Atteso che la proposta di legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione Calabria, in quanto introduce esclusivamente misure di indirizzo, coordinamento e promozione, da attuarsi mediante le strutture amministrative e le risorse già disponibili a legislazione vigente, non vengono esplicitati i criteri di quantificazione.

Tab. 2 Copertura finanziaria

Programma/Capitolo	Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028	Totale
	0	0	0	0
Totale	0	0	0	0

F. to Ferdinando Laghi

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione Calabria, nell'ambito delle proprie competenze in materia di politiche sociali, sostegno alla famiglia, promozione del benessere dei minori e valorizzazione del territorio, favorisce la diffusione di spazi e servizi idonei alle esigenze di assistenza dei bambini in età neonatale e della prima infanzia.
2. La presente legge promuove l'installazione di postazioni dedicate al cambio dei lattanti negli edifici pubblici e nei luoghi aperti al pubblico, al fine di:
 - a) sostenere la genitorialità;
 - b) favorire l'inclusione sociale delle famiglie;
 - c) migliorare la fruibilità degli spazi pubblici e dei servizi;
 - d) promuovere l'accessibilità e l'attrattività del territorio regionale.

Art. 2

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano:
 - a) agli immobili di proprietà della Regione Calabria o da essa utilizzati a qualsiasi titolo per l'esercizio delle proprie funzioni;
 - b) agli enti, alle agenzie e agli organismi strumentali regionali;
 - c) agli enti locali che intendano aderire alle misure previste dalla presente legge;
 - d) ai soggetti privati proprietari di immobili aperti al pubblico che intendano beneficiare delle misure premiali previste dall'articolo 4.

Art. 3

(Linee guida regionali)

1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva linee guida finalizzate a favorire la realizzazione di postazioni dedicate al cambio dei lattanti.
2. Le linee guida individuano:
 - a) caratteristiche funzionali e requisiti minimi di sicurezza delle postazioni;
 - b) criteri di accessibilità e fruibilità da parte di tutti gli utenti;

c) indicazioni per la corretta collocazione delle postazioni all'interno degli edifici;

d) modalità di informazione e segnalazione al pubblico.

3. Le linee guida hanno natura non vincolante per gli enti locali e per i soggetti privati e costituiscono criteri di riferimento per l'attuazione delle misure previste dalla presente legge.

Art. 4

(Misure di incentivazione e premialità)

1. La Regione promuove la diffusione delle postazioni di cui alla presente legge attraverso criteri di premialità nell'ambito dei bandi e degli avvisi regionali destinati a:

a) enti locali;

b) imprese operanti nei settori turistico, commerciale, culturale e dei servizi;

c) soggetti del Terzo settore.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le modalità di attribuzione dei punteggi premiali e i criteri per la valorizzazione degli interventi realizzati.

3. La Regione può altresì promuovere, senza nuovi oneri a carico del bilancio regionale, iniziative di comunicazione e riconoscimento pubblico dei soggetti che adottano soluzioni idonee ad agevolare la permanenza delle famiglie con bambini negli spazi aperti al pubblico.

Art. 5

(Clausola di neutralità finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

2. Le attività previste dalla presente legge sono realizzate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

F. to Ferdinando Laghi